

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 212/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DEL SAN FILI CALCIO 1926 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN FILI CALCIO 1926/BELVEDERE DEL 7.1.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 106 del 22.2.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal San Fili Calcio 1926 di San Fili (Cosenza) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.P.D. CATONA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEPAONE CALCIO/ CATONA CALCIO DELL’11.9.2011** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 63 del 25.11.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’A.P.D. Catona Calcio di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO PER REVOCAZIONE E/O REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’ACS. D. ROCCA SANTO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE CECI STEFANO SEGUITO GARA REAL VALLINFREDA/ROCCA SANTO STEFANO DELL’8.1.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Delegazione Provinciale di Roma – Com. Uff. n. 47 del 2.2.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall’ACS. D. Rocca Santo Stefano di Rocca Santo Stefano (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia, Dr. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI:**

**A) TRANFA CLAUDIO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. BATTIPAGLIESE);**

**B) RUOCCO VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. BATTIPAGLIESE);**

**C) MOHAMED LAMINE DIALLO FABRICE (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO A.S.D. NARDÒ CALCIO),**

**A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER I FATTI VERIFICATISI IN OCCASIONE DELLA GARA BATTIPAGLIESE/ NARDÒ DEL 30.1.2011, RISPETTIVAMENTE:**

**A) TRANFA CLAUDIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1, COMMA 1, C.G.S.;**

**B) RUOCCO VINCENZO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 11, COMMI 3 E 4, C.G.S.;**

**C) MOHAMED LAMINE DIALLO FABRICE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. -**

**NOTA N. 1398/908 PF10-11/AM/MA DEL 12.9.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012)**

La C.G.F. respinge il come sopra proposto dal Procuratore Federale.

### **5. RICORSO DEL S.S. SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CHIERCHIA CIRO SEGUIDO GARA SANT'ANTONIO ABATE/BATTIPAGLIESE DELL'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)**

La C.G.F. respinge il come sopra proposto dal S.S. Sant'Antonio Abate di Sant'Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **6. RICORSO DELL'A.S.D. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR MARCIANO ALESSANDRO SEGUIDO GARA VIRIBUS UNITIS/VIRTUS CASARANO DELL'11.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 111 del 14.3.2012)**

La C.G.F. respinge il come sopra proposto dell'A.S.D. Viribus Unitis di Somma Vesuviana (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DELL’A.S.D. CTL CAMPANIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIGNOR CAMPANA ROSARIO SEGUITO GARA FRANCAVILLA/CTL CAMPANIA DEL 18.3.2012**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012)

La C.G.F. respinge il come sopra proposto dell’A.S.D. CTL Campania di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **3° COLLEGIO**

Avv. Maurizio Borgo – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**8. RICORSO DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FABICANNELLA MATTEO;**

- **AMMENDA DI €1.000,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ,**

**INFLITTE SEGUITO GARA JESINA CALCIO/CIVITANOVESE DEL 18.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012)

La C.G.F. respinge il come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 30 marzo 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete